



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Presidente del Consiglio nazionale
dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
e p.c., al Capo Dipartimento

OGGETTO: Richiesta interpretazione autentica art. 8, comma 4, del D.P.R. 137/2012.
Riscontro.
Rif. prot. DAG. n.458954.E del 28 febbraio 2024

Con la nota richiamata in oggetto, codesto Consiglio nazionale ha richiesto a questo Ministero vigilante di voler fornire chiarimenti, alla luce delle previsioni regolamentari vigenti in ordine allo svolgimento delle funzioni di Presidente del Consiglio territoriale di disciplina e di Segretario, sui seguenti aspetti problematici:

a) nel caso in cui uno dei componenti del consiglio di disciplina venga meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa e nell'organo disciplinare subentri un componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo rispetto a quella del Presidente che ricopre in quel momento tale carica, se il nuovo componente, in quanto avente maggiore anzianità di iscrizione all'albo, debba assumere le funzioni di Presidente o se invece anche in caso di un nuovo subentro la carica di Presidente resti in capo al componente che è stato individuato al momento di prima costituzione del consiglio di disciplina;

b) nel caso in cui uno dei componenti del consiglio di disciplina venga meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa e nell'organo disciplinare subentri un componente che abbia minore anzianità di iscrizione all'albo rispetto a quella del Segretario che ricopre in quel momento tale carica, se il nuovo componente, in quanto avente minore anzianità di iscrizione all'albo, debba assumere le funzioni di Segretario o se invece anche in caso di un nuovo subentro la carica di Segretario resti in capo al componente che è stato individuato al momento di prima costituzione del consiglio di disciplina.

Al fine di fornire un riscontro, appare utile evidenziare che l'art. 8 del d.P.R. 137/2012, in tema di istituzione dei consigli di disciplina degli ordini professionali, prevede espressamente, al comma 4, che: *“Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti*

non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica”.

La disposizione regolamentare sopra richiamata, dunque, ricollega espressamente lo svolgimento delle “funzioni” di Presidente e di Segretario al criterio della - rispettivamente maggiore e minore - anzianità di iscrizione all'albo professionale o anagrafica (ove egli non sia iscritto all'albo), dovendo pertanto escludersi che la carica di Presidente o Segretario possa assumersi per effetto di procedure elettive o attraverso ulteriori meccanismi di cooptazione che ne renderebbero stabile la designazione .

Il richiamo letterale alle “funzioni” assume pertanto il significato univoco di consentire che, nell'ambito del consiglio di disciplina, venga individuato quale Presidente e Segretario, il soggetto componente che abbia maggiore o minore anzianità rispetto agli altri, con la conseguenza che, ove la composizione dell'organo disciplinare dovesse mutare in ragione di dimissioni, decesso o altra causa, con conseguente subentro di altri componenti, il requisito della maggiore o minore anzianità di iscrizione ovvero anagrafica dovrà sempre essere verificato, al fine di individuare chi debba esercitare le funzioni previste dall'art.8, comma 4, d.p.r. citato.

Ove, dunque, il componente originariamente individuato come Presidente o Segretario non soddisfi più i requisiti richiesti *ex lege*, dovrà prontamente provvedersi alla sua sostituzione.

Cordiali saluti.

Roma, 3 marzo 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo